**Testimoni di Geova: per il Tribunale di Teramo gli anziani possono rifiutarsi di testimoniare su vicende di cui hanno avuto conoscenza come ministri di culto**

Avv.ti Giovanni Cavallo e Valerio Borghesani

**IL CASO**

Con sentenza n. 2436/2015, depositata il 7 marzo 2016, il Tribunale di Teramo ha stabilito che un ministro di culto Testimone di Geova non può essere punito per aver rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese mentre esercitava il proprio ruolo di ministro di culto.

L’imputato, un ministro di culto (“anziano”) appartenente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, viene incriminato per reticenza in quanto, citato in qualità di testimone all'udienza dibattimentale nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia che vedeva coinvolta una coppia di coniugi ai quali egli aveva prestato assistenza spirituale*,* si rifiuta dirispondere ex art. 200 c.p.p., invocando a tal fine la rivestita qualifica di ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e la stretta connessione funzionale tra l'esercizio del proprio mistero religioso e l'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto dell'esame testimoniale.

Nello specifico all’anziano era stato richiesto di riferire in ordine a ciò che aveva visto nell'abitazione dei coniugi presso i quali gli fu chiesto di recarsi in veste di ministro di culto, al fine di offrire conforto spirituale e impartire consigli basati sulla Bibbia.

Nonostante il fatto che le motivazioni spirituali per il suo rifiuto vengono esposte, l’anziano viene imputato per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. (nella forma della reticenza) per aver taciuto intorno ai fatti che aveva visto in merito ai litigi intercorsi tra gli stessi coniugi ai quali aveva fornito conforto e sostegno spirituale.

**LA DECISIONE**

Con la sentenza in esame il Tribunale di Teramo, sotto il profilo giuridico, traccia in modo puntuale l'*iter* logico in base al quale possono considerarsi sussistenti i presupposti e le condizioni per il configurarsi del non obbligo a deporre, ai sensi dell'art. 200 c.p.p. in capo ai soggetti portatori di un segreto professionale conosciuto in ragione della propria funzione professionale.

Nello specifico, la pronuncia si palesa ancora più rilevante e peculiare in quanto affronta la tematica del segreto professionale calata nella specifica ipotesi di cui all'art. 200 lettera a) c.p.p. , ossia applicata all'attività pastorale svolta da un ministro di culto di una confessione religiosa che, nell'ambito della propria funzione spirituale svolta a favore dei fedeli, venga ad essere portatore di informazioni riconducibili al così detto segreto ministeriale.

L'imprescindibile passo preliminare ai fini di una corretta riferibilità, in via generale ed astratta, dell'art. 200 lettera a) c.p.p. ad esponenti di una confessione religiosa, deve muovere da una coscienza e consapevolezza giuridica dell'assoluta mancanza di una figura tipica del ministro di culto. Da ciò discende che lo Stato, soggetto che per natura giuridica costituzionale deve promuovere ed esprimere valori improntati alla massima laicità, non può assumere, sia *de iure condito* sia *de iure condendo,* rigidi e schematici criteri per definire unilateralmente e astrattamente gli elementi peculiari che identifichino a priori il ministro di culto.

Per contro sussiste un numeroso insieme di confessioni religiose, differenti per origine, ordine, struttura e soprattutto per il modo in cui interpretano il culto, le quali giocoforza esprimono fasi di aggregazione spirituale e di cura pastorale talmente difformi tra loro da non lasciar alcun spazio per la ricerca di un denominatore giuridico comune che possa garantire un minimo grado di uniformità.

Sulla base di tale inconfutabile realtà è pienamente condivisibile l'orientamento del giudicante secondo cui “la concreta identificazione della categoria dei ministri di culto debba essere attestata – in piena autonomia, con carattere costitutivo e giuridicamente vincolante – attraverso le certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose”.

Il concetto di “ordine proprio” delle confessioni, distinto da quello statuale, è ormai pacificamente applicato dalla giurisprudenza non solo alla chiesa cattolica (per cui dispone espressamente l’art. 7 Cost.: “*lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno indipendente e sovrano nel proprio ordine*), ma anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Si tratta, invero, del fondamentale principio costituzionale di laicità e non confessionalità dello Stato che si caratterizza nella fondamentale separazione e netta distinzione tra “ordini” distinti*,* rispettivamente delle “*questioni civili”* e “*dell’esperienza religiosa”.* Di massima, infatti, **nell’espressione e nella cura della spiritualità, che caratterizza il loro ordine distinto da quello statuale**, le confessioni sono al tempo stesso anche la fonte normativa, alla pari di ordinamenti giuridici originari, ognuna con la tipicità e l’autonomia che gli provengono dalla rispettiva vocazione.

Ne deriva, quindi, che è la stessa Confessione religiosa ad avere autorità esclusiva nel qualificare o identificare le attività o le funzioni proprie dei ministri di culto. Sul punto, la giurisprudenza [[1]](#footnote-1) e la dottrina nazionale sono conformi all’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo per la quale: “*la Corte ricorda che le comunità religiose tradizionalmente e universalmente esistono sotto forma di strutture organizzate e che quando l’organizzazione di una tale comunità è in discussione, l’articolo 9 deve essere interpretato alla luce dell’articolo 11 della Convenzione, che tutela la vita associativa contro l’ingerenza dello Stato ingiustificata. Infatti, l’autonomia, indispensabile per il pluralismo in una società democratica, è al centro della tutela offerta dall’art 9. La Corte ricorda inoltre che, salvo in casi eccezionali, il diritto alla libertà di religione, come garantito dalla Convenzione esclude qualsiasi discrezionalità da parte dello Stato sulla legittimità delle credenze religiose o dei mezzi di espressione di questi .*” [[2]](#footnote-2)

Inoltre, la stessa Corte Costituzionale ribadendo il principio, garantito dalla nostra Carta (art. 8 Cost.), sia libertà di Confessione sia di laicità dello Stato che comporta “*l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge”* [[3]](#footnote-3)ed *“equidistanza ed imparzialità verso tutte le confessioni”*[[4]](#footnote-4) conferma che Stato e organizzazioni di culto, le quali ovviamente non contrastino con l'ordinamento giuridico, si muovono su piani ordinamentali paralleli senza che vi debbano essere punti di interferenza, o peggio, di prevaricazione. Anche in ambito sovranazionale la normativa riconduce allo stesso approdo; l’art. 9 della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, non solo proclama il diritto di ogni persona alla libertà di religione, ma aggiunge che essa comporta da un lato, quella di manifestare il proprio credo individualmente e collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento e l’osservanza dei riti, e dall’altro, l’illegittimità di qualunque misura restrittiva o di ingerenza diversa da quella necessaria in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica o per la protezione del diritto e della libertà altrui [[5]](#footnote-5).

Lo strumento giuridico per la concreta attuazione di tali principi e garanzie, come evidenziato nella sentenza, è rappresentato dalla normativa di derivazione pattizia, la quale, dovendo essere espressione necessaria di una precedente intesa (artt. 7 e 8 Cost.), assume giuridicamente la natura di legislazione rinforzata rispetto a quella ordinaria.

Tale strumento, tuttavia, non deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una formale normativa specifica, di fonte pattizia bilaterale, vincolante per lo Stato italiano, ma può realizzarsi più semplicemente anche mediante il riconoscimento statuale di una organizzazione religiosa quale ente morale ai sensi dell'art. 2 Legge n. 1159/1929, come è avvenuto per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel caso di specie [[6]](#footnote-6). Ciò costituisce quel *minimum* necessario per soddisfare le esigenze e le garanzie dettate dall' art. 8 comma 2 Cost. affinché una confessione religiosa possa dirsi riconosciuta come realtà giuridica e come ordine autonomo dotato del potere di esprimere determinazioni (nella specie qualifiche di ministri di culto) opponibili alla Stato.

Pertanto, una volta accertato che il ministro di culto sia esponente di una organizzazione confessionale rapportata con l'ordinamento giuridico italiano, devono ritenersi ad esso estese anche le garanzie di cui all'art. 200 c.p.p. in ordine al segreto ministeriale, sempre a condizione che vi sia sussistenza di un oggettivo e concreto nesso causale tra l'esercizio delle funzioni religiose e la conoscenza di fatti e informazioni avvenuta nella circostanza.

Nella fattispecie, il giudicante ha reputato soddisfatta tale condizione poiché l’anziano imputato aveva ricevuto confidenze e conosciuto fatti [[7]](#footnote-7) riguardanti un fedele aderente alla sua confessione in diretta ed immediata connessione con la visita pastorale (e non semplicemente amicale) che era stata specificamente richiesta dal fedele stesso.; Tale visita pastorale inoltre si era svolta in piena armonia con le regole ordinamentali e le direttive confessionali della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

Anche in ordine alla sussistenza del nesso causale, non è possibile definire astrattamente una serie predefinita di circostanze che qualifichino o meno l’attività del ministro culto come svolta nell’esercizio del proprio ministero confessionale. Tale accertamento dovrà invece richiedere un’indagine distinta e specifica che si rapporti soprattutto, nel caso concreto, alla peculiarità ordinamentale e strutturale della confessione religiosa cui l’attività ministeriale si riferisce; infatti l’art. 200 comma 2 c.p.p. prevede espressamente che “ *il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata provvede agli accertamenti necessari*” [[8]](#footnote-8) dovendo così provvedere con ordinanza motivata [[9]](#footnote-9).

Sul piano oggettivo, la garanzia di astensione di cui all’art. 200 comma 1 c.p.p. si estende a tutto quanto il ministro di culto ha conosciuto nell’esercizio delle sue funzioni spirituali.

A riguardo l’attività di cognizione dei fatti da parte del soggetto portatore del segreto coinvolge necessariamente ogni facoltà sensoriale, senza esclusione alcuna, che consenta di percepire e comprendere la realtà di un determinato evento. Pertanto, sarebbe del tutto incoerente e illogico escludere la garanzia di astensione qualora la percezione del fatto sia visiva piuttosto che uditiva ( come invece è avvenuto nel caso di specie in cui l’imputazione per reticenza a carico del ministro di culto è stata formulata “*perché interrogato su che cosa aveva visto in merito ai litigi tra T. P. e la di lui moglie, taceva ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato*” lasciando cosi intendere che ciò che il ministro di culto apprende visivamente nell’esercizio del suo ministero non rientrerebbe nelle garanzie dell’art. 200 c.p.p.).

Una conclusione del genere sarebbe di per sé inaccettabile sul piano giuridico e soprattutto si porrebbe in piena contraddizione con il sistema normativo penale che regola la materia del “segreto”. Infatti, in materia di segreto professionale l’art. 622 c.p. punisce “*chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela..*” ; in materia di segreto scientifico o industriale l’art. 623 c.p. punisce “*chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra* [*scoperte*](http://www.brocardi.it/dizionario/5294.html) *o invenzioni scientifiche, o* [*applicazioni industriali*](http://www.brocardi.it/dizionario/4745.html)*, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto..*”; in materia di segreto istruttorio l’art. 379 bis c.p. punisce “ *chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso”.*

Pertanto, è bene evidente che la conoscenza di un fatto include ogni fattore percettivo che il soggetto ha della realtà e delle circostanze ad esso afferenti, senza porre alcuna distinzione o limitazione tra le possibili e diverse modalità mediante le quali tale percezione si realizza [[10]](#footnote-10).

Rilevante a riguardo è una pronuncia della Suprema Corte che, affrontando un caso analogo, ha riconosciuto la facoltà di astenersi dal testimoniare al ministro di culto, sacerdote cattolico, il quale, recatosi presso il covo di un latitante per funzioni pastorali, in primo grado era stato condannato per reticenza e favoreggiamento in quanto in non aveva voluto rivelare quanto appreso in funzione della suo ministero [[11]](#footnote-11). Quindi discende che ciò che il ministro di culto ha conosciuto in ragione delle proprie funzioni “*non è limitato solo a quanto l’interessato confida al soggetto qualificato ma a qualunque circostanza di fatto (una malattia, per il caso del medico; il luogo in cui si è rifugiato il ricercato, per l’avvocato o il sacerdote che hanno contatti con il latitante) appresa in ragione della professione o del ministero ancorché l’interessato non intendesse nemmeno farne oggetto di condivisione con chicchessia*”[[12]](#footnote-12)

Infine, nell’ambito dell’articolato sistema normativo che regola il segreto, è significativo che il giudicante aderisca a quella parte della dottrina che considera l’art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p. norma del tutto autonoma rispetto all’art. 622 c.p. che punisce la rivelazione di un segreto professionale.

Tale adesione pare condivisibile in quanto le due norme operano su piani tra loro diversi e non coincidenti: l’art. 622 punisce la rivelazione di qualunque segreto professionale, mentre l’art. 200 c.p.p. garantisce il diritto di astensione dal deporre come testi unicamente a determinate e specifiche categorie di soggetti; inoltre l’art. 622 c.p. presuppone l’esistenza del nocumento come condizione di punibilità, mentre ai sensi dell’art. 200 c.p.p. nessuna ipotesi di danno è posta a fondamento della facoltà di non deporre.

Dal rapporto con l’art. 622 c.p. e in particolare dalla circostanza del non richiesto nocumento, qualcuno ha concluso che la *ratio* dell’art. 200 c.p.p. si deve collegare alla tutela della dignità di determinate professioni, il cui svolgimento avverrebbe nella dimensione dell’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Tale tesi, tuttavia, si porrebbe facilmente in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto si andrebbe a formare una ingiustificata disparità di trattamento a danno di altre attività professionali che una simile logica normativa dovrebbe includere [[13]](#footnote-13).

Pertanto, la dottrina maggioritaria orienta la prospettiva nel senso che l’art. 200 c.p.p. non ha introdotto una tutela delle professioni fine a sé stessa, ma ha istituito un presidio teso a garantire “il libero, pieno ed efficace esercizio dei diritti della persona umana che trovano la loro solenne proclamazione della Carta costituzionale”[[14]](#footnote-14)

Da ciò consegue che la tutela del segreto di cui il ministro di culto è portatore si pone in stretta connessione col diritto di professare liberamente la propria fede religiosa che trova piena garanzia negli artt. 8 e 19 della Carta costituzionale, dalla quale discende la vera *ratio* dell’istituto.

La rilevanza costituzionale di tale interesse giuridico fa quindi sì che esso debba necessariamente rapportarsi con quello dell’amministrazione della giustizia che pure ricollega il proprio fondamento nella Costituzione; tuttavia in questo bilanciamento la tutela del segreto ministeriale, inteso come prerogativa del ministro di culto che si concreta nel vero e proprio esercizio di un diritto, è destinato a prevalere al punto di vedere scriminata, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p., la condotta reticente del teste titolare di tale qualifica su fatti appresi *ratione ministerii*.

Giova evidenziare che la norma di cui all’art. 384 c.p. contempla un esimente, ovvero un elemento negativo del fatto reato e, al fine di assolvere tale onere probatorio, non è sufficiente limitarsi alla mera allegazione della sua esistenza, ma occorre anche l’indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l’applicabilità[[15]](#footnote-15). Di conseguenza il ministro di culto potrà efficacemente invocare la scriminante in parola solo nel momento in cui attesta la sua qualifica soggettiva e dimostra che le circostanze oggettive su cui è chiamato a deporre sono in diretta ed immediata connessione con le proprie funzioni da ministro di culto.

In conclusione va evidenziato che la sentenza in esame rappresenta forse la prima pronuncia che abbia affrontato la tematica di cui agli artt. 200 c.p.p. e 384, comma 2, c.p. in riferimento alla facoltà di astensione del ministro appartenente ad un culto diverso da quello cattolico. Essa potrà quindi contribuire a rafforzare quei principi legislativi e costituzionali che, presidiando il libero esercizio di attività ministeriali in capo a soggetti esponenti di un ordine confessionale, hanno anche il necessario effetto di garantire ad ogni singolo la libertà di esprimere la propria fede religiosa sia individualmente che collettivamente.

1. **cfr.** **Cass. Civ. SS.UU. 27.5.1994 n 5213.** Nella sentenza si afferma: “*La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 novembre 1958, n. 59, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt.* [*1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107020ART1) *e* [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107020ART2) *del* [*R.D. 28 febbraio 1930, n. 289*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107020)*, avanti citato, norme che subordinavano all’autorizzazione degli organi statali l’apertura dei templi e degli oratori, nonché le riunioni pubbliche degli aderenti ai culti acattolici. In tale sentenza la Corte Costituzionale ha posto in relazione il già menzionato* [*art. 8 della Costituzione*](http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009845&)*, inserito tra i "Principi fondamentali", con l’art. 19, inserito nel Titolo 1° dei "Rapporti Civili", che recita: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in* ***privato*** *o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Riaffermato, quindi, il principio costituzionale della libertà di culto, la Corte ha posto in rilievo che, per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’art. 8 ha sancito la libertà di organizzarsi secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico dello Stato; rapporti da regolare con leggi sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ed ha invitato il legislatore dell’epoca ad eliminare "nel modo più sollecito ed opportuno" la carenza legislativa in materia. La stessa Corte, con la successiva sentenza 19 gennaio 1988, n. 43, invalidando l’art. 9 del* [*R.D. n. 1731 del 1930*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106994)*, che regolava i requisiti per l’eleggibilità dei componenti dei consigli delle Comunità israelitiche, ha affermato l’importante principio che l’art. 8 della Costituzione, al comma secondo, "esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nella emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose", laddove il limite fissato dalla disposizione costituzionale all’autonomia statutaria va riferito solo ai principi fondamentali dell’ordinamento e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative.*”; **cfr. anche sentenze della Corte Costituzionale n. 59 del 24.11.1958 e n. 43, del 19.01.1988**; [↑](#footnote-ref-1)
2. OBST c. ALLEMAGNE, ricorso n. 425/03; CEDU 23 dicembre 2010; Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [ GC ], n. 30985/96 , § § 62 e 78 , CEDU 2000 – XI; [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Cost., sent. 9 luglio 2002 sent. n. 327; [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Cost., sent. 29 aprile 2005 n. 168; [↑](#footnote-ref-4)
5. A. DIDDI “Testimonianza e segreto professionale”, Cedam 2012 pagg. 36-37; D. MILANI “Segreto, libertà religiosa e autonomia” pag. 103; [↑](#footnote-ref-5)
6. Risulta ancora privo di approvazione l’ultimo dei disegni di legge (di iniziativa governativa) avente ad oggetto lo schema di intesa firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal legale rappresentante della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova: si tratta del d.d.l. n. 2237 presentato l’8 giugno 2010 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione). [↑](#footnote-ref-6)
7. A. DIDDIop. cit.pag. 107 “*In effetti il segreto professionale, al quale si ispira oggi la disposizione processuale, ha per oggetto genericamente fatti che i soggetti previsti dalla disposizione apprendono – a prescindere dal mezzo, se orale o per iscritto, dal modo in cui è avvenuta, se nel corso di un colloquio vis à vis o a distanza – durante la loro attività ed è, dunque, interamente focalizzato attorno alla relazione intersoggettiva che ha generato la conoscenza*;” [↑](#footnote-ref-7)
8. In merito ai soggetti di cui all’art. 200 c.p.p. **Cass. Pen., Sez. VI, 11/02/2009 n. 9866 “***Questi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Ne deriva la necessità di una puntuale verifica sul punto*”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. **Cass. pen., Sez. II, 2011 n. 13369**; DI MARTINO e PROCACCIANTI “*La prova testimoniale nel processo penale”* CEDAM 2010 pag. 117. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. **Cass. pen. 26.10.2012, n. 44840, Cass. pen. 6.3.2009, n. 17674** e **Trib. Como 3.12.2004** in redazione Giuffrè 2005, ove è stata accertata la fattispecie di reato di cui all’art. 622 c.p. nella divulgazione di dati informatici riservati acquisiti visivamente in ragione della propria professione. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Cass. pen. Sez. V n. 27856/2001** in “Il diritto Ecclesiastico” n. 4/2001, pagg. 242-251 con commento di Salvatore Bordonali; [↑](#footnote-ref-11)
12. A. DIDDIop. cit.pag. 107. [↑](#footnote-ref-12)
13. Trattato di Diritto Penale a cura di Adolfo Scalfati, Torino UTET 2009 vol. II pagg. 178 – 179. [↑](#footnote-ref-13)
14. Id. *ibid .* pag. 179 [↑](#footnote-ref-14)
15. Cass. Pen Sez. VI n. 1401/2014 [↑](#footnote-ref-15)